

Civile Ord. Sez. 5 Num. 17312 Anno 2017

Presidente: DI IASI CAMILLA

Relatore: PICARDI FRANCESCA

Data pubblicazione: 13/07/2017

ORDINANZA

1508
2017

sul ricorso iscritto al n. 26647/2012 R.G. proposto da
Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli Avv. M.T. Surano,
R.Meroni, I.Marinelli dell'Avvocatura comunale di Milano, nonché
dall'Avv. R.Izzo, presso il cui studio in Roma, L.re Marzio n. 3, è
domiciliato, in virtù di mandato speciale in calce al ricorso;

– *ricorrente* –

contro

Ezio Siniscalchi;

– *resistente* –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 038/14/12 depositata il 30 marzo 2012.

Visti il ricorso e la memoria del 16 giugno 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno
2017 dal Consigliere Francesca Picardi.

RILEVATO CHE

- In riferimento alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (cd. TARSU) per i due box di titolarità di Ezio Siniscalchi, il Comune di Milano impugna per cassazione la sentenza di appello, che ha confermato quella di primo grado, con cui sono stati annullati gli avvisi di accertamento e le cartelle emesse per gli anni d'imposta 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, in considerazione della superficie dei locali, "di appena 14 mq circa (3,2x4,4), di conseguenza appena sufficienti a contenere una autovettura di modeste dimensioni senza consentire l'installazione di accessori (armadi e scaffalature) in grado di poter contribuire alla produzione di rifiuti, ovvero la impossibile permanenza dell'uomo al di fuori delle manovre di parcheggio".
- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 62, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 e 115 cod. proc. civ. "in relazione alla mancata produzione probatoria da parte del contribuente, nonché dei principi in materia di esenzione o esclusione dal tributo", non avendo il giudice di appello tenuto conto "né della presunzione legale di produttività (di rifiuti) e del conseguente onere della prova contraria a carico del soggetto passivo, né dell'omessa denuncia di tale presunta inidoneitào comunque ritenendo superata la presunzione prevista dalla legge in base a circostanze irrilevanti ai fini dell'inidoneità a produrre rifiuti e non provate".
- Tale censura è fondata, atteso che i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti (così Sez. 5, n. 5047 del 13/03/2015, Rv. 634669 - 01, e Sez. 5, n. 14770 del 15/11/2000, Rv. 541693 - 01), sicché il contribuente, in ossequio alla regola generale, desumibile dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, avrebbe dovuto dedurre e provare il presupposto dell'invocata esenzione e, cioè, la concreta inidoneità alla produzione dei rifiuti (ad esempio, per la mancata utilizzazione o inutilizzabilità del box), essendo l'imposta altrimenti dovuta unicamente per il fatto di occupare o

- detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione (tra le tante cfr. Sez. 5, n. 18054 del 14/09/2016, Rv. 640961 - 01).
- Il principio in esame, pur essendo stato enunciato nei due precedenti citati relativamente ad aree destinate a parcheggio pubblico, opera anche per i parcheggi privati, che non siano pertinenze dell'abitazione, ricorrendo la medesima *ratio* della frequentazione da parte di persone (e, cioè, del titolare del veicolo abitualmente parcheggiato), sufficiente a generare la presunzione della produzione di rifiuti.
 - Non può, quindi, ritenersi sufficiente, ai fini dell'esonero dalla tassazione, l'indicazione nell'originaria denuncia della destinazione del locale all'uso di parcheggio.
 - Il giudice d'appello si è discostato da tale regola, affermando l'inidoneità del box alla produzione dei rifiuti in conseguenza della esclusiva destinazione a parcheggio (e non anche a cantina o ricovero), desunta dalle dimensioni ridotte e dall'ubicazione, mentre tali circostanze sono del tutto irrilevanti – in particolare le esigue dimensioni del locale vi escludono la collocazione di scaffalature e armadi, ma non anche il transito dell'uomo per il parcheggio del veicolo e la conseguente potenziale produzione di rifiuti.
 - Il secondo motivo di ricorso, che denuncia l'errata motivazione su un punto decisivo della controversia, è assorbito dall'accoglimento del primo.
 - In definitiva, il ricorso deve essere accolto nel primo motivo, con l'enunciazione del seguente principio: In materia di tarsi, i parcheggi – sia pubblici sia privati – sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti, salva specifica prova contraria, che non può consistere nella destinazione dell'area alla esclusiva funzione di posteggio.

- La sentenza deve essere, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

P. Q. M.

accoglie il ricorso nel primo motivo, assorbito il secondo;

cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 26 giugno